

# Principali scadenze 16-28 febbraio 2022 - Focus su calcolo e versamento dell'imposta sostitutiva sul TFR

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 16 al 28 febbraio 2022, oltre alle consuete scadenze della seconda metà del mese, ci sono alcuni importanti appuntamenti con il Fisco.

Tra questi si ricorda il versamento, fissato al 16 febbraio, del saldo dell'imposta sostitutiva sul TFR.

Invece, entro il 28 febbraio occorre:

- inviare la comunicazione delle liquidazioni IVA relativa al 4° trimestre 2021 (si può evitare la trasmissione se entro questa data si presenta la dichiarazione IVA);
- presentare, con ravvedimento, la dichiarazione dei redditi omessa per evitare di incappare nelle sanzioni piene.

Da segnalare, infine, che entro il 28 febbraio scade anche il termine per comunicare all'INPS l'adesione al regime contributivo agevolato per i soggetti in regime forfetario.

<b>16</b> <b>MERCOLEDÌ</b>	<b>Accise</b>
<b>ACCISE</b>	<p><b>Attività</b> - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di gennaio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;</li><li>• il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;</li><li>• il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.</li></ul> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24-Accise.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</b>
	<p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>

<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione del rapporto di lavoro operate nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di gennaio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su provvigioni</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese di gennaio ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su retribuzioni e pensioni</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti di imposta.</p>

	<p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche e Poste italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di gennaio in relazione ai premi di risultato.</p>

	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;</li> <li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;</li> <li>• 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;</li> <li>• 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su pignoramenti presso terzi</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi lotterie e simili</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di gennaio derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale stock options</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p>

	<p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016;</li> <li>• 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Condomini in qualità di sostituti di imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;</li> <li>• 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva Tfr - Trattamento di fine rapporto</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato nell'anno precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo "1713-saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta".</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>

<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Fondi pensione – Imposta sostitutiva</b></p> <p><i>Attività</i> - Pagamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato della gestione patrimoniale.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Fondi pensione.</p> <p><i>Modalità</i> - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo "1709-imposta sostitutiva dovuta dalle forme pensionistiche complementari ed individuali".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di dicembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</li> <li>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento delle addizionali comunali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.</p> <p>Va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</b></p> <p><i>Attività</i> - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Sostituti d'imposta.</p> <p><i>Modalità</i> - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;</li> <li>• 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;</li> <li>• 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;</li> <li>• 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;</li> <li>• 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;</li> <li>• 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;</li> <li>• 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;</li> <li>• 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;</li> <li>• 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a gennaio relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p><b>Modalità</b> - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Liquidazione Iva periodica - Soggetti mensili</b></p> <p><b>Attività</b> - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di gennaio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6001 - Versamento Iva mensile-gennaio”.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Imposta sugli intrattenimenti</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di gennaio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 - Imposta sugli intrattenimenti”.</p>

**TASSE E  
IMPOSTE VARIE**

**Tobin tax – Versamento**

**Attività** - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

**Modalità** - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze [www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it).

**RAVVEDIMENTO**

**Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni**

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 gennaio 2022.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

**25** VENERDÌ

IVA

## Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

**Attività** - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al mese precedente (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

**Soggetti obbligati** - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

**28** LUNEDÌ

COMUNICAZIONE

## Comunicazione periodica intermediari finanziari

**Attività** - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE

## Soggetti che effettuano operazioni in oro

**Attività** - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

**Soggetti obbligati** - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

**Modalità** - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

<p><b>COMUNICAZIONE</b></p>	<p><b>Comunicazione adesione regime contributivo agevolato – Regime forfetario</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine per la presentazione all'INPS della domanda per aderire al regime contributivo agevolato previsto per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, a decorrere dall'anno in corso.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Persone fisiche ammesse al regime fiscale forfetario (legge n. 190/2014), esercenti attività di impresa, arti o professioni.</p> <p><b>Modalità</b> - Compilazione modello telematico predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell'INPS.</p>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Fondi rustici – Registrazione e versamento per contratti di affitto</b></p> <p><b>Attività</b> - I contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che risultano essere titolari di contratti d'affitto di fondi rustici.</p> <p><b>Modalità</b> - La denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell'imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione.</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
<p><b>COMUNICAZIONE</b></p>	<p><b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</b></p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre dell'anno precedente.</p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>È possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p>

	<p><b>Modalità</b> - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Inventario – Sottoscrizione</b></p> <p><b>Attività</b> - Sottoscrizione dell'inventario inerente al bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprenditori individuali, società di persone, soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare in contabilità ordinaria.</p> <p><b>Modalità</b> - I soggetti in contabilità ordinaria sono tenuti a sottoscrivere l'inventario entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (che, nel 2020, è scaduto il 10 dicembre). Pertanto, l'inventario e il bilancio devono risultare sia trascritti sul libro degli inventari, sia sottoscritti dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società.</p>
<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Registri meccanografici ed elettrocontabili – Trascrizione su carta</b></p> <p><b>Attività</b> - La tenuta di qualsiasi registro di tipo contabile con sistemi meccanografici e/o elettronici si deve considerare regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati e delle informazioni inerenti all'esercizio o periodo d'imposta per il quale i termini per procedere alla presentazione delle inerenti dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi.</p> <p>Pertanto, in sede di controlli e/o di ispezioni gli stessi si devono considerare aggiornati sugli appositi supporti magnetici se vengono contestualmente stampati all'eventuale richiesta avanzata dagli organi competenti e, ovviamente, in loro presenza.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese individuali, società di persone e soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Trascrizione su carta dei registri meccanografici o elettronici.</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b></p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della terza rata del 1° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi – I periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>
<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>

<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento presentazione Redditi</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione dei redditi – Modello Redditi 2021 (periodo d'imposta 2020).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi.</p> <p>È considerata "tardiva" la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del modello Redditi.</p> <p><b>Modalità</b> - Ai fini della regolarizzazione del modello Redditi il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare "contestualmente" tramite il mod. F24 (codice tributo 8911, anno di riferimento 2021), una sanzione "ridotta" pari a 25 euro (1/10 di euro 250).</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2022 per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p><b>Modalità</b> - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</li> <li>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</li> <li>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea <a href="https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html">https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html</a>;</li> <li>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</li> </ul> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata</li> </ul>

	<p>all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;</p> <p>- nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.</p>
<b>IMPOSTE INDIRETTE</b>	<p><b>Imposta di bollo su fatture elettroniche - Versamento trimestrale</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:</p> <p>- "2524" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014".</p>

## L'Approfondimento

# Imposta sostitutiva sul TFR – Calcolo e versamento

*Scade il 16 febbraio il termine per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta, del saldo dell'imposta sostitutiva sulla quota annua di rivalutazioni del TFR.*

*L'imposta sostitutiva, infatti si versa:*

- *in acconto nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente (metodo storico) o che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto (metodo previsionale); entro il 16 dicembre;*
- *a saldo sulle rivalutazioni maturate nell'anno di riferimento entro il 16 febbraio dell'anno successivo.*

### Rivalutazione del trattamento di fine rapporto

L'art. 2120 c.c. prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell'anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell'1,50% e da uno variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In quest'ultimo caso l'indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

## **Imposta sostitutiva sul TFR**

La rivalutazione sul TFR viene tassata mediante l'applicazione di un'**imposta sostitutiva, con aliquota pari al 17%**.

Il versamento dell'imposta avviene dapprima a titolo di acconto e poi a saldo alle seguenti scadenze:

- acconto: 16 dicembre di ogni anno;
- saldo: 16 febbraio dell'anno successivo.

In caso di cessazione di rapporto, in corso d'anno, i termini di versamento restano invariati.

Vale la pena di ricordare che l'adempimento è a carico del sostituto d'imposta mentre il lavoratore non deve espletare alcun adempimento di natura tributaria in quanto la ritenuta dell'11% è operata a titolo d'imposta, e quindi definitivo.

## **Calcolo dell'acconto**

Come accennato, a dicembre è dovuto "solo" l'acconto dell'imposta nella misura del 90%.

Nel dettaglio, è possibile determinare l'importo dovuto utilizzando, in alternativa, due metodi:

- **metodo storico:** si considera il 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno;
- **metodo previsionale:** si prende in considerazione il 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. In questo caso, il sostituto d'imposta deve determinare con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell'acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno) non è ancora "maturata" la quota del trattamento di fine rapporto di competenza. Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell'anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale determinare l'acconto d'imposta del 90%.

Semplificando, per determinare l'ammontare imponibile su cui poi si deve applicare l'aliquota del 17%, è possibile ricorrere:

- al 90% delle rivalutazioni maturate, relative all'anno precedente, sommando, alle stesse, eventuali rivalutazioni calcolate in funzione di TFR erogati per cessazioni di rapporto, avvenute nel corso dell'anno precedente (metodo storico);
- al 90% delle rivalutazioni che, presuntivamente, matureranno nel corso dell'anno in corso (metodo previsionale).

Alle modalità di calcolo sopra descritte, fa eccezione il caso in cui prima del 16 dicembre di ciascun anno tutti i dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro: infatti in tale ipotesi è possibile applicare l'acconto non sulla quota di rivalutazione dell'anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l'acconto.

## **Calcolo del saldo**

Il saldo dell'imposta sostitutiva da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo all'anno a cui si riferisce la quota di rivalutazione sulla quale l'imposta è stata calcolata, viene calcolato prendendo come

riferimento la fine dell'anno e applicando l'aliquota del 17% sulle rivalutazione del TFR determinatesi nell'anno stesso.

L'importo da versare è al netto di quanto già versato a titolo di acconto.

## **Modalità di versamento**

Il versamento dell'imposta sostitutiva in **acconto** va effettuata con il **modello F24 utilizzando il codice tributo 1712**.

Per il **saldo**, invece, il **codice tributo** da indicare nella delega di pagamento è **1713**.

Inoltre, i sostituti d'imposta possono avvalersi, eventualmente, della facoltà di compensare il debito in questione con eventuali crediti maturati, da poter esporre direttamente nel modello F24.

## **Operazioni straordinarie**

In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento (in acconto e a saldo) dell'imposta sostitutiva sono adempiuti:

- dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
- dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione.

Nell'ipotesi di operazioni che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:

- dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
- dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a detti dipendenti.